



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RIETI

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Pierfrancesco de Angelis - Presidente
dott. Gianluca Morabito - Giudice
dott.ssa Francesca Sbarra - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. r.g. 2019, promosso da:

TIZIO), nato a il , elettivamente domiciliato in Rieti presso lo studio dell'avv. Pitoni Laura, difeso e rappresentato dagli avv.ti MIRI Vincenzo, LOLLINI Susanna e CAMILLERI Myriam

ricorrente

con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;

avente ad oggetto: adozione di maggiorenne;

Visto il ricorso con il quale **TIZIO** ha chiesto l'adozione di **CAIO** maggiorenne, ed in via subordinata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294 comma 2 c.c.;

rilevato che con il suddetto ricorso **TIZIO** ha rappresentato che:

- il 2017 si era unito civilmente con il sig. **MEVIO** il quale, precedentemente, il 2014, aveva adottato
- la decisione del sig. **MEVIO** di adottare **CAIO** era stata presa in comune accordo con lui ed anzi l'intenzione era quella di adottarlo entrambi ma la legislazione dell'epoca non lo consentiva vigendo il generale divieto dell'adozione di un maggiorenne da parte di più di una persona;
- sussistevano ora, invece, tutte le condizioni di legge per l'adozione in quanto esso **TIZIO** non era genitore del **CAIO** , aveva compiuto i 35 anni di età, superava di più di diciotto anni l'età dell'adottando, vi era il consenso sia dell'adottando che del sig. **MEVIO** suo genitore adottivo, la legge nazionale dell'adottando non vietava la procedura e non era possibile ottenere il consenso né della madre naturale, in quanto irreperibile, né del padre naturale in



quanto deceduto (anche se non lo si poteva provare per mancanza di una struttura anagrafica nel Paese di origine);

- infine non poteva assumere alcun carattere ostativo neanche la sua omosessualità – altrimenti vi sarebbe stata una palese incostituzionalità – o la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 294 c.c. laddove afferma che nessuno può essere adottato da più di una persona “salvo che i due adottanti siano marito e moglie” perché la norma andava letta come autorizzativa dell'adozione del medesimo soggetto anche in tempi diversi da parte di due persone tra loro coniugate ed esso **TRIO**, a seguito dell'avvenuta sua unione civile con il sig. **MEVIO**, doveva essere considerato come se fosse coniugato con chi aveva già dato luogo all'adozione;
- la legge 20/5/2016 n. 76 ha infatti stabilito che “Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”
- l'orientamento della giurisprudenza prevalente era nel senso di consentire l'applicazione analogica delle norme del codice civile non espressamente richiamate, come quella di cui al citato comma 2 dell'art. 294, quando si è in presenza della medesima ratio che nella specie era pacificamente sussistente in quanto il divieto di adozione da parte di più di una persona deriva dalla necessità di impedire la creazione di plurimi status familiari tra loro confliggenti, creazione che non si verifica quando l'adozione avviene ad opera di coniugi o di soggetti uniti civilmente;
- la norma di cui al citato art. 294 doveva quindi essere letta nel senso indicato trattandosi dell'interpretazione costituzionalmente orientata e solo nel caso in cui non si fosse ritenuta possibile tale interpretazione la norma doveva ritenersi incostituzionale per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost.

Rilevato che:

- l'adottante (nato il) ha effettivamente più di trentacinque anni di età e ha più di diciotto anni rispetto all'adottando (nato il);
- sia l'adottante che l'adottando hanno dato il loro consenso all'adozione all'udienza del 7/10/2019;
- il genitore adottivo sig. **MEVIO** ha dato il suo assenso all'adozione (ud. 7/10/2019);
- l'ambasciata (ossia l'ambasciata del Paese di nascita dell'adottando) ha dichiarato di non essere in grado di fornire alcuna informazione anagrafica e parentale sui genitori naturali dell'adottando sicchè si verte nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 297 c.c. che consente di pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo;
- il PM non si è opposto all'accoglimento della domanda avendo espresso parere favorevole in data 5 marzo 2020;



